

## STATUTO

della Società Consortile per Azioni "CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI NAPOLI-Società Consortile per Azioni".

### ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società Consortile per Azioni con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico con la denominazione:

"CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI NAPOLI-Società Consortile per Azioni", siglabile con o senza interpunzione.

### ARTICOLO 2 - OGGETTO

La società ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato agro-alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale, di Napoli, nonché di altri mercati agro-alimentari all'ingrosso, comprese le strutture di trasformazione e condizionamento.

In particolare la Società potrà:

- a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi;
- b) acquisire le aree e predisporre alle opere future e alle necessità di movimentazione;
- c) effettuare gli allacciamenti, la viabilità, le opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento;

d) realizzare la costruzione dei fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti;

e) acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari e utili alla funzionalità del mercato;

f) compiere qualsiasi altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo socialconsortile, ivi comprese le operazioni finanziarie (escluse le concessioni di crediti) e immobiliari, ed in particolare stipulare con qualsiasi ente, persona fisica o giuridica, società nazionali od estere: aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui ed ogni operazione di finanziamento e assicurazione;

g) esercitare la facoltà di affidare la gestione del Centro Agro-Alimentare di Napoli a società all'uopo create con la presenza di enti pubblici e privati secondo le modalità previste dalla Deliberazione CIPE del 31 gennaio 1992.

La società potrà altresì concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse di soci consorziati; con esclusione esplicita di ogni attività vietata dalla presente e futura legislazione.

La società potrà inoltre assumere la gestione di altri centri agro-alimentari o mercati all'ingrosso, nonchè (anche prima

della realizzazione del Centro Agro-Alimentare all'ingrosso di Napoli) la gestione in tutto o in parte, previa convenzione, delle strutture annonarie della Città di Napoli.

Rientrano nella definizione di centri agro-alimentari, i mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari freschi conservati o trasformati, comprese le bevande, nonché dei prodotti della caccia, della pesca e degli allevamenti del bestiame, dei foraggi e mangimi, dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi.

Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità.

Nel perseguimento degli scopi sociali la gestione della Società avrà riguardo alle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici territoriali per il settore specifico e per la relativa area di intervento.

#### ARTICOLO 3 - SEDE SOCIALE

La sede della società è fissata in Volla.

La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nonché sopprimerle.

#### ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società s'intende eletto a tutti gli effetti di legge,

presso la sede sociale.

#### ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

#### ARTICOLO 6 - CAPITALE E CONTRIBUTI

Il capitale sociale è di EURO 29.033.070,39 (ventinovemilionitrentatremilasettanta virgola trentanove) rappresentato da N. 56.927.589 (cinquantaseimilioninovecentoventisettemilacinquecentottantaneve) azioni da 51 (cinquantuno) centesimi di EURO ciascuna, ripartite in azioni di SERIE A e azioni di SERIE B e più precisamente per un minimo del 51% in azioni di SERIE A e per un massimo del 49% in azioni di SERIE B.

Con deliberazione in data 13/18 dicembre 2006 l'assemblea straordinaria della società ha deliberato l'aumento scindibile di EURO 3.499.999,95 (tremilioniquattrocentonovantanovemilanovecentonovantanove virgola novantacinque) da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 dicemrbe 2007.

Le azioni di SERIE A possono essere possedute unicamente da Enti Pubblici territoriali e dalla Camera di Commercio di Napoli, nonché da ogni altro ente ed organismo pubblico

costituente emanazione di essi, mentre le azioni di serie B possono essere possedute da soggetti privati.

Le azioni, sia di SERIE A che di SERIE B, sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria dei soci può deliberare con la maggioranza del 80% (ottanta per cento) del capitale sociale, versamenti proporzionali infruttiferi in conto capitale ex art.44 D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986.

#### ARTICOLO 7 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti consortisti, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, purchè sia rispettata la proporzione tra le azioni di SERIE A e le azioni di SERIE B secondo il primo comma del precedente articolo 6.

#### ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI - AZIONI

La Società potrà emettere obbligazioni anche ai sensi del terzo comma dell'art. 2412 Codice Civile e salve in questo caso le dovute autorizzazioni.

La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi,

escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

La Società potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 - bis e ss. Codice Civile.

La deliberazione costitutiva sarà adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto.

#### ARTICOLO 9 - SOCI

Possono essere soci della Società Consortile:

- il Comune di Napoli e Comuni circoscrivibili;
- la Regione Campania;
- la Provincia di Napoli;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli;
- gli altri enti Pubblici territoriali locali;
- ogni altro ente ed organismo pubblico costituente emanazione di quelli sopra indicati;
- gli Enti pubblici economici;
- gli Enti di diritto pubblico;
- le Aziende e Istituti di Credito;
- gli Istituti di Assicurazione;

- le associazioni e organizzazioni cooperative e consortili dei commercianti, dei commissionari e dei produttori agricoli aventi per oggetto attività esclusivamente attinenti all'oggetto consortile, così come individuato dal precedente art. 2.

Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

Il loro assoggettamento a vincoli, produce altresì effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo o nel libro dei soci.

La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro sessanta giorni dalla comunicazione, limitatamente all'accertamento circa l'esistenza dei requisiti richiesti dal primo comma del presente articolo per essere soci e circa il rispetto di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 6 in merito al possesso delle azioni di SERIE A.

Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto e l'obbligo di corrispondere gli eventuali versamenti proporzionali

infruttiferi in conto capitale di cui al 5° comma dell'art. 6, e gli eventuali contributi richiesti a norma del successivo art. 10.

I soci hanno il diritto di prelazione, per l'acquisto delle azioni della medesima SERIE che un socio intendesse alienare.

Il diritto di prelazione è proporzionale alle azioni della medesima SERIE possedute, purchè si pervenga all'acquisizione dell'intero pacchetto azionario cedendo.

A tal fine il socio che intende cedere, anche in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con R.R. indicando l'acquirente, il quantitativo di azioni cedende, nonchè il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci possessori di azioni della stessa SERIE (enti pubblici o enti privati) i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le azioni di propria spettanza, le azioni che così residueranno, dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il

diritto di prelazione.

Decorso 120 giorni dal pervenimento alla Società della proposta di vendita senza che le azioni siano state oggetto di prelazione nella loro totalità, il socio proponente sarà libero di alienarle nel rispetto di quanto previsto dal 4° comma del presente articolo.

#### ARTICOLO 10 - FONDO CONSORTILE

L'Assemblea ordinaria, appositamente convocata può, con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, deliberare, ai sensi dell'art.2615/ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci-consorzisti di contributi in denaro per la costituzione del fondo consortile, in misura non superiore ad un quinto del capitale sociale, determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

L'importo dei contributi, che graveranno i soci-consortisti proporzionalmente alle azioni da ciascuno possedute, nonché le relative modalità e tempi di versamento, verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione di spesa da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a consuntivo, eventuali ristorni totali o parziali dei

contributi versati.

Il Fondo Consortile potrà essere ripristinato esclusivamente con parte degli utili di esercizi ai sensi del successivo art. 31.

#### ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea generale, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli azionisti e le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

#### ARTICOLO 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile le ragioni della dilazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

#### ARTICOLO 13 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Mattino" o "Sole 24 ore" almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea oppure mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di

seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda.

L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli organi sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre 5 giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del

giorno.

#### ARTICOLO 14 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritte nel libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea stessa con semplice delega scritta, che resterà agli atti della Società, da un altro socio che abbia del pari diritto di intervenire, oppure da un mandatario munito di procura generale o speciale.

I delegati non possono essere portatori di più di tre deleghe ciascuno.

La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reali degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

#### ARTICOLO 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o, in mancanza, da persona eletta dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario, che può essere anche non azionista e due scrutatori, se lo crederà del caso, scegliendoli fra gli azionisti presenti od i sindaci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'adunanza.

#### ARTICOLO 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è

regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno di un quinto del capitale sociale.

#### ARTICOLO 17 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale; la trasformazione o lo scioglimento

anticipato della Società; l'emissione di azioni privilegiate, nonché in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

Sarà pure necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale per modificare l'art. 6, ultimo comma, l'art. 10 e l'art.20 lettera c) del presente Statuto.

#### ARTICOLO 18 - COMPUTO DELLE AZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'Assemblea si terrà sempre conto delle azioni degli Amministratori.

#### ARTICOLO 19 - VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.

Quando occorresse presentare copia od estratto di tali verbali essi saranno autenticati dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci in carica al momento in cui si effettua la presentazione.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli

obblighi di deposito e pubblicazione, è deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o da un notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### ARTICOLO 20 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e i sindaci, determinandone i compensi;
- b) discute, modifica, approva il bilancio e delibera sull'eventuale riparto degli utili ai sensi dell'art. 31;
- c) delibera, con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale eventuali versamenti infruttiferi di cui all'art. 6 ultimo comma, i versamenti di contributi per la costituzione del fondo consortile di cui all'art. 10 e la

destinazione del fondo consortile;

d) delibera su quant'altro di sua competenza per legge e per Statuto;

e) delibera in merito al conferimento dell'incarico di certificazione del Bilancio;

f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

#### ARTICOLO 21 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche del presente Statuto;

b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della Società;

c) sull'aumento del capitale sociale, anche attribuendo, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione;

d) sull'emissione di azioni privilegiate, nonchè in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

e) sull'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8 del presente statuto;

f) sulla costituzione di patrimoni destinati di cui

all'articolo 8 del presente statuto;

g) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### ARTICOLO 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 8 (otto) membri.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I consiglieri sono rieleggibili.

Con esplicito richiamo all'articolo 2449 del Codice Civile è riservata ai possessori di azioni di SERIE A, la nomina della maggioranza dei Consiglieri.

Agli azionisti privati è, in ogni caso ed indipendentemente dalla quota di capitale sociale dai medesimi complessivamente posseduta, riservata la nomina di non meno del 30% (trenta per cento) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

E' in facoltà del Consiglio di provvedere alla surrogazione provvisoria dei Consiglieri venuti a mancare nel corso del mandato, ferma restando la proporzione numerica tra rappresentanti degli azionisti di SERIE A e quelli di SERIE B.

Qualora per dimissioni od altre cause venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

I Consiglieri nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nuova nomina.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente, ai due Vice Presidenti, ai componenti del Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato sono dovuti compensi che sono stabiliti dall'assemblea rispettando, comunque quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti.

Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sede secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

#### ARTICOLO 23 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTI - AMMINISTRATORE

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente designato dagli Enti Pubblici territoriali azionisti di serie A e due Vice Presidenti, dei quali uno designato dal Comune di Volla, se ed in quanto socio, nonché un Amministratore Delegato fissandone le attribuzioni.

L'Amministratore Delegato deve essere eletto tra i Consiglieri in possesso di requisiti di elevata professionalità per avere svolto funzioni direttive o amministrative nella gestione di Enti o Società, in particolare di natura economica.

In caso di assenza del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente, i due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.

#### ARTICOLO 24 - COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni (eccettuate quelle previste per gli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis Codice Civile) ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato e da non più di due Consiglieri eletti dal Consiglio stesso.

La composizione del Comitato Esecutivo deve rispettare nel suo complesso la proporzione tra azionisti di SERIE A e azionisti di SERIE B.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale (180 giorni).

#### ARTICOLO 25 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società consortile ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per gli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- dà l'assenso alla cessione di azioni o di diritti di opzione;
- nomina il presidente, i due Vice presidenti e l'Amministratore Delegato;
- può nominare Direttori e Procuratori, scegliendoli anche fuori dal Consiglio e determinandone i poteri, le attribuzioni, nonché fissandone i compensi;
- nomina il personale degli uffici, determinandone i compensi;
- provvede alla gestione del patrimonio sociale;
- compila i bilanci e le relazioni annuali sull'attività;
- propone all'Assemblea eventuali variazioni dello Statuto;
- propone all'assemblea la destinazione degli utili;
- delibera in materia di contratti di appalto per la realizzazione di nuove strutture;
- determina canoni e tariffe di mercato;
- propone i regolamenti di mercato agli enti competenti.

#### ARTICOLO 26 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si adunerà anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta per lettera raccomandata, o telegramma, indicanti l'ordine del giorno, spediti a domicilio di ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso di un giorno.

Sono tuttavia valide le riunioni totalitarie, anche non formalmente convocate, alle quali partecipino tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci Effettivi.

#### ARTICOLO 27 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Quando occorresse presentare copia od estratto di verbale, questi documenti saranno autenticati dal Presidente o da chi ne fa le veci in carica al momento in cui si effettua la

presentazione.

Le disposizioni del presente e del precedente articolo si applicano altresì alle riunioni e alle deliberazioni del Comitato Esecutivo.

#### ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società, la firma sociale, la facoltà di promuovere e sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spettano disgiuntamente al Presidente, ai due Vice Presidenti ed all'Amministratore Delegato; a questo ultimo, però, nei limiti dei poteri conferitigli.

All'Amministratore Delegato possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione tutti i compiti relativi alla gestione ordinaria della Società esclusi quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2381 del Codice Civile e dal presente Statuto.

#### ARTICOLO 29 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

E' riservata agli Enti Pubblici territoriali e alla Camera di

Commercio, possessori di azioni di SERIE A, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un altro Sindaco Effettivo, nonché di un Sindaco Supplente.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina il Collegio Sindacale determina il compenso spettante al Presidente ed ai Sindaci effettivi.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, su rispetto di principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.-.

La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Il controllo contabile sulla Società è esercitato dal Collegio sindacale o da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

L'Assemblea ordinaria, sentito il Collegio sindacale, nomina il soggetto al quale è demendato il controllo contabile e ne determina il compenso.

L'incarico non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 quinquies c.c.-.

In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono

rieleggibili.

#### ARTICOLO 30 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale, con il conto dei profitti e delle perdite.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto a predisporre ogni anno e a presentare alla Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta dalla Società, ed una relazione previsionale e programmatica.

Il bilancio sociale viene certificato, sin dal primo esercizio, ai sensi dell'art. 20 lettera e).

#### ARTICOLO 31 - UTILI

Gli utili risultanti dal bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, saranno suddivisi come segue:

- 5% a fondo riserva, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale degli azionisti;
- 5% alla remunerazione del capitale;
- la rimanenza al ripristino del fondo consortile, ove costituito, a ulteriori riserve o remunerazione del capitale

nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea e nel rispetto dei singoli ordinamenti dei partecipanti e salvi i ristorni eventuali di cui al penultimo comma del precedente articolo 10.

#### ARTICOLO 32 - PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili saranno prescritti a favore della Società e andranno a vantaggio del fondo di riserva straordinaria.

#### ARTICOLO 33 - GIURISDIZIONE

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede sociale e presso la sua sede si intende eletto il domicilio dei soci.

#### ARTICOLO 34 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.